

N. 01404/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2012, proposto da:
Fabio Biasio, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Crosato, Saverio Ugolini, Laura Caprara, Paolo Romor, con domicilio eletto presso Paolo Romor in Venezia, S. Fantin, 1902;

contro

Comune di Selvazzano Dentro, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Alessandro Calegari, con domicilio eletto presso Alessandro Calegari in Padova, Net Center, via S. Marco, 11/C;

nei confronti di

Ediland Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mazzarolli, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

per l'annullamento

della delibera di Giunta Comunale n.210 del 12/10/2011 avente ad oggetto “*Piano Perequato 10 – via Montecchia – Approvazione ai sensi dell’art. 5 comma 13 lett. b) della L. 12/07/2011 n. 106*”;

della delibera della Giunta comunale n. 172 del 03/08/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Selvazzano Dentro e di Ediland Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica il Sig. Biasio Fabio chiedeva l’annullamento della delibera di Giunta comunale n. 210 del 12/10/2011, avente ad oggetto “*piano perequato 10 – Via Montecchia – approvazione ai sensi dell’art. 5 comma 13 lett. b) della L. 12/07/2011 n. 106*”, nonché della delibera della Giunta Comunale del Comune di Selvazzano Dentro n. 172 del 03/08/2011.

L’Amministrazione comunale presentava atto di opposizione, chiedendo la trasposizione del ricorso Straordinario in sede giurisdizionale.

Il ricorrente, avverso detto atto, si costituiva innanzi a questo Tribunale riportandosi alle deduzioni contenute nel precedente ricorso,

sostenendo, con unico motivo, l'illegittimità dell'aumento di volumetria del 15% concesso ai privati, ritenendo incompetente sul punto la Giunta comunale che aveva adottato un PUA di iniziativa privata.

Per la parte ricorrente, essendosi in presenza di un piano di iniziativa privata, ogni aumento di volumetria avrebbe dovuto essere considerato quale variante agli strumenti urbanistici in vigore e, ciò, con la conseguente competenza del Consiglio Comunale.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Selvazzano Dentro chiedendo, preliminarmente, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per mancanza di interesse del ricorrente e, in subordine, si dichiarasse l'infondatezza nel merito.

Si costituiva, altresì, la società Ediland Srl, in qualità di soggetto controinteressato, ed evidenziava, anch'essa, l'esistenza di una carenza di interesse del ricorrente in quanto il Sig. Biasio non avrebbe dimostrato alcuna correlazione con le aree di cui si tratta, affermando, solo ed esclusivamente, di agire in veste di consigliere comunale.

Si rilevava, altresì, la tardività dell'impugnativa proposta avverso delibera della Giunta Comunale del Comune di Selvazzano Dentro n. 172 del 03/08/2011.

Nel corso del giudizio le parti avevano cura di presentare ulteriori memorie al fine di precisare le loro rispettive posizioni.

All'udienza del 13 Novembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va rilevato come sia possibile prescindere dalle eccezioni preliminari sopra citate in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

2. La parte ricorrente sostiene, infatti, la violazione dell'art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985, in quanto il piano ora impugnato avrebbe dovuto essere qualificato quale piano di iniziativa privata e non pubblica.

2.1 Sul punto va rilevato come non sia sufficiente a far venire meno la connotazione "*pubblica*" del piano la constatazione relativa al fatto che lo stesso strumento di pianificazione era stato proposto da un soggetto privato che, a sua volta, si era accollato la realizzazione di alcune opere pubbliche extra ambito.

2.2 E' del tutto evidente, infatti, che nulla impedisce all'Amministrazione di fare proprio un atto di iniziativa privata e ciò, sulla base di una valutazione che come è noto attiene al "*merito*" ed è insindacabile da questo Tribunale.

2.3 Sono inammissibili, pertanto, quelle censure che contestano la scelta di qualificare il piano di cui si tratta quale atto di iniziativa pubblica o, ancora, laddove si contesta l'esistenza di un effettivo interesse pubblico all'aumento dell'indice volumetrico assentito dalla Giunta.

E' del tutto evidente che in dette ipotesi siamo in presenza di valutazioni di merito, caratterizzate da un'ampia discrezionalità.

2.4 Nell'ambito delle stesse valutazioni va comunque evidenziato come l'Amministrazione, a fronte di un modesto aumento della volumetria, aveva posto a carico di privati la realizzazione di considerevoli opere di interesse pubblico, tra le quali, alcuni marciapiedi, una rotonda e un

rialzo stradale, circostanze che, di per sé, dimostrano quanto meno l'esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione del piano di cui si tratta.

3. Ciò premesso è corretto anche il successivo procedimento di approvazione, non sussistendo l'ulteriore vizio di incompetenza della Giunta comunale e per quanto concerne la delibera n. 210 del 12/10/2011, così come dedotto dalla ricorrente nella parte in cui evidenzia che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 riserva al Consiglio, e non alla Giunta, le competenze dirette all'approvazione degli atti di pianificazione.

3.1 Sul punto va ritenuta corretta la ricostruzione dell'Amministrazione comunale laddove rileva che, successivamente all'adozione della delibera n. 172 del 03/08/2011, era divenuto vigente in sede di conversione il D.L. 70/2011, il quale all'art. 5 comma 13 aveva trasferito alla Giunta la competenza ad approvare i piani urbanistici attuativi e, ciò, a condizione che gli stessi risultassero conformi allo strumento di pianificazione generale.

3.2 Si consideri, ancora, che il piano di cui si tratta non era suscettibile di poter essere qualificato come una variante, in quanto la variazione dell'indice volumetrico in esso prevista risultava contenuta nel limite del 15% ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985.

3.3 Ne consegue che il "*piano perequato 10 – Via Montecchia*", non costituendo una variante, era suscettibile di essere poter considerato "conforme" alle previsioni urbanistiche e, in ciò, pur prevedendo un aumento della volumetria che il Legislatore regionale aveva ritenuto non

esorbitare quella “minima tolleranza” che, laddove superata, avrebbe richiesto l’approvazione di una vera e propria variante.

3.4 Un’interpretazione diversa, così come quella prospettata da parte ricorrente, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la modifica introdotta dal D.L. n. 70/2011, vanificando l’intento di semplificazione dell’iter procedimentale per tutti quei piani attuativi che presentino delle minime variazioni rispetto alla disciplina di settore.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, ritenendosi così legittimi i provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge così come precisato in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per ciascuna parte costituita, per complessivi euro 3.000,00 (tremila//00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)